

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE  
EX D.LGS. 24/2023  
(WHISTLEBLOWING)**

Responsabile del documento: Dipartimento Legale

Titolo e Versione: Regolamento per la gestione delle segnalazioni interne ex D.lgs. 24/2023  
(Whistleblowing)/ V.1

Approvazione: data, approvato da ...

## Indice

1) Oggetto.....	3
2) Abbreviazioni, termini, definizioni.....	3
3) Riferimenti normativi.....	5
4) Scopo.....	5
5) Oggetto e contenuto delle segnalazioni .....	5
6) Modalità di segnalazione e tutela del segnalante .....	6
7) Ricevimento delle segnalazioni, istruttoria, decisioni e azioni conseguenti	8

## 1) Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce i principi e le modalità per la gestione delle segnalazioni di violazioni e presunte violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Fondazione Human Technopole ("Fondazione"), delle quali si sia venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che siano pervenute tramite i canali interni di segnalazione interna predisposti dalla Fondazione (c.d. *whistleblowing*). Con riferimento alle segnalazioni esterne, le pertinenti informazioni sono richiamate nella sezione dedicata del sito internet della Fondazione (i relativi dettagli sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni esterne sono pubblicati in una sezione dedicata del sito internet istituzionale di ANAC).

Poiché le segnalazioni possono avere per oggetto anche condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 della Fondazione, si precisa che le presenti regole non sostituiscono le prescrizioni del Modello 231 né possono essere interpretate nel senso di escluderne l'applicazione. Le disposizioni di cui al Modello 231 trovano dunque applicazione anche in relazione ad ogni aspetto qui non espressamente richiamato.

## 2) Abbreviazioni, termini, definizioni

Nel presente documento si intende per:

- **violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione individuati dal d.lgs. 24/2023 e che possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:
  - illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
  - inosservanze del Modello 231 o del Codice Etico;
  - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e le norme del mercato interno;
  - ogni altro illecito amministrativo, contabile, civile o penale.
- **informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Fondazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni:
- **segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione interni istituiti dalla Fondazione;
- **segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro con la Fondazione, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- **seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

### 3) Riferimenti normativi

Statuto di Fondazione Human Technopole

Modello 231 di Fondazione Human Technopole

D.lgs. 24/2023

D.lgs. 231/2001

### 4) Scopo

Il presente Regolamento si applica a coloro che lavorano o collaborano, internamente o esternamente, con la Fondazione.

### 5) Oggetto e contenuto delle segnalazioni

In conformità alla normativa vigente, chiunque lavora o collabora, internamente o esternamente, con la Fondazione può segnalare, a tutela dell'interesse pubblico o dell'integrità della Fondazione, le violazioni o le presunte violazioni di disposizioni normative nazionali (ivi comprese le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello 231 della Fondazione) o dell'Unione Europea, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Le segnalazioni devono essere fondate, per quanto possibile, su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di una corretta gestione della stessa, si suggerisce di indicare nella segnalazione:

- a) le eventuali generalità della persona segnalante (la cui indicazione, si ribadisce, non è obbligatoria ai fini della segnalazione) e l'indicazione di un recapito (a ulteriore garanzia dell'identità del segnalante, si raccomanda di indicare un recapito personale e comunque esterno al dominio di posta elettronica o altro sistema di comunicazione gestito dalla Fondazione);
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) una sintetica, chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

- d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare la/le persona/e coinvolta/e;
- e) gli eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) l'indicazione delle ragioni connesse alle funzioni svolte che hanno consentito di conoscere le informazioni sulle violazioni;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni possono essere fatte solo agendo in buona fede e devono riguardare violazioni o fatti illeciti di cui il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga certi o almeno altamente probabili l'essersi verificati. Pertanto, non sono considerate meritevoli le segnalazioni fondate su informazioni non sufficientemente precise/circostanziate o apprese soltanto de relato (in altri termini, non sono ammesse le segnalazioni fondate su "meri sospetti o voci"). Inoltre, le previsioni e le tutele di cui al presente Regolamento e al d.lgs. 24/2023 non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Le segnalazioni possono essere fatte anche in modalità anonima.

## **6) Modalità di segnalazione e tutela del segnalante**

Per effettuare le segnalazioni interne scritte, la Fondazione ha istituito un canale informatico che può essere raggiunto attraverso la sezione dedicata del proprio sito internet.

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, il canale informatico ricorre a strumenti di crittografia.

La conservazione e ogni trattamento dei dati e delle informazioni di cui alla segnalazione avviene con modalità elettroniche. L'utilizzo di supporti cartacei è possibile ma viene il più possibile limitato. Tutte le attività di gestione della segnalazione sono improntate alla minimizzazione dei trattamenti e dei dati. Sono messe a disposizione del segnalante le informazioni sul trattamento dei dati personali per la gestione della segnalazione. Tutte le persone che svolgono attività di trattamento sotto l'autorità della Fondazione (Titolare del trattamento) sono previamente autorizzate e istruite a tal fine.

La persona segnalante può inoltre decidere di effettuare una segnalazione orale per il tramite della linea telefonica o del sistema di messaggistica vocale messo a disposizione dalla

Fondazione (i cui riferimenti aggiornati sono pubblicati attraverso nella sezione dedicata del proprio sito internet) oppure chiedendo un incontro con il gestore del canale di segnalazione interna che deve essere fissato entro un termine ragionevole.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del gestore del canale di segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del gestore del canale di segnalazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, invece, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore del canale di segnalazione, quest'ultimo, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Nell'ambito della gestione della segnalazione (scritta od orale), l'identità del segnalante è nota soltanto alla persona o "ufficio" a cui la Fondazione ha affidato la gestione del canale di segnalazione ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 24/2023 (ed eventualmente un suo ausiliario vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza) che ne tutela la riservatezza. L'identità del segnalante è tenuta separata dagli atti e documenti prodotti nel corso della gestione della segnalazione.

L'identità delle persona segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, salvi i casi previsti dalla normativa in cui sia ravvisabile in capo alla stessa una responsabilità penale, civile o disciplinare in relazione alla segnalazione, le ipotesi in cui l'anonimato non consenta l'esercizio dei diritti o la tutela della Fondazione o delle persone accusate in mala fede nonché in relazione agli obblighi di legge e alle legittime richieste delle Autorità (ad esempio, quando le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, per lo svolgimento delle attività degli organi di controllo, etc.).

In qualsiasi caso, è vietato e comunque nullo ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il mancato rispetto di tale divieto costituisce una violazione del Modello 231 della Fondazione.

La persona segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione del tipo indicato sopra ne dà notizia circostanziata al gestore del canale di segnalazione (con le modalità indicate sopra) che, valutata la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione o ritorsione al Consiglio di Sorveglianza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

Nell'ambito del proprio operato, il gestore del canale di segnalazione applica le tutele di cui sopra anche alle persone a cui sia richiesto di collaborare per l'istruttoria della segnalazione, inclusi i facilitatori.

#### **7) Ricevimento delle segnalazioni, istruttoria, decisioni e azioni conseguenti**

Le segnalazioni sono ricevute ed esaminate dal gestore del canale di segnalazione. In particolare, poiché le segnalazioni possono riguardare comportamenti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 (cd. "Segnalazioni 231"), le attività di ricezione ed esame preliminare (pre-screening) di tutte le segnalazioni sono svolte – come convenuto in accordo con l'Organismo di Vigilanza – dal componente interno dell'OdV, il quale può anche servirsi di ausiliari opportunamente incaricati dall'OdV, formati e vincolati alla riservatezza in merito alle informazioni apprese.

Le segnalazioni ricevute sono oggetto di pre-screening da parte delle suddette persone operanti in qualità di gestore del canale di segnalazione. Tale pre-screening ha lo scopo di distinguere le Segnalazioni 231 dalle segnalazioni di altra tipologia ("Altre segnalazioni" o "Segnalazioni non-231").

Tutte le successive attività di vaglio preliminare, istruttorie e di gestione della segnalazione (comprese le comunicazioni con la persona segnalante) sono svolte, rispettivamente, da:

- l'Organismo di Vigilanza, con riferimento alle Segnalazioni 231;
- il Direttore della Fondazione (anche servendosi di ausiliari opportunamente incaricati dal Direttore, formati e vincolati alla riservatezza in merito alle informazioni apprese), con riferimento alle Altre segnalazioni,

i quali svolgono le attività necessarie operando quali gestori del canale di segnalazione ai sensi della normativa.

A seguito del pre-screening, le segnalazioni sono oggetto di un vaglio preliminare diretto ad accertare, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, la sussistenza di cause di irricevibilità, inammissibilità e la non manifesta infondatezza.

A titolo di esempio, non superano tale vaglio preliminare le segnalazioni generiche, non comprensibili, pretestuose, non relative alle condotte rilevanti descritte infra, che non contengono indicazioni precise e circostanziate dei fatti segnalati, che non indicano le ragioni connesse alle funzioni svolte dal segnalante che hanno consentito di conoscere i fatti, in relazione alle quali non emergono ragioni di tutela dell'integrità della Fondazione e, comunque, che siano prive di ogni altro elemento essenziale per poter dar seguito all'istruttoria.

Le segnalazioni che siano dichiarate irricevibili, inammissibili o che non superino il vaglio di non manifesta infondatezza non sono oggetto di ulteriore seguito istruttorio. In ogni caso, al segnalante sarà fornito riscontro secondo quanto indicato nel seguito.

Le segnalazioni non irricevibili, non inammissibili e non manifestamente infondate sono oggetto di istruttoria attraverso ogni opportuno approfondimento dei fatti segnalati, nell'ambito dei poteri attribuiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, d.lgs. 24/2023. In particolare, il competente gestore del canale di segnalazione ha il compito di (a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; (b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; (c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; (d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela della Fondazione anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, il competente gestore del canale di segnalazione valuta i documenti e le informazioni acquisite ed esprime la propria valutazione in relazione alla segnalazione.

La valutazione può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

In caso di fondatezza della segnalazione l'OdV e il Direttore informano il Consiglio di Sorveglianza di quanto accertato, per il seguito di competenza. Ove rientrante nei propri poteri, il Direttore adotta direttamente i provvedimenti adeguati e, ove opportuno, informa il Consiglio di Sorveglianza.

Il gestore del canale di segnalazione comunica le decisioni assunte al segnalante, al recapito da questi indicato, solo ove e soltanto nella misura in cui ciò sia possibile alla luce delle norme vigenti, degli obblighi di riservatezza, della tutela dei diritti dei terzi e delle ragioni di tutela della propria autonomia e indipendenza.